



## **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**Approvato il 7 luglio 2006**

### **TITOLO I - COMPOSIZIONE**

**Art. 1** Il Consiglio d'Istituto del Liceo Classico Statale "B. Zucchi" è composto da 18 componenti di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 1 del personale non insegnante, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni e 4 rappresentanti degli studenti eletti rispettivamente in seno alle relative componenti.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto fa parte del C.d. I. come membro di diritto.

**Art. 2** I membri eletti i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive ordinarie del C.d.I. o che decadano per alte cause, vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 35 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994.

Il potere di promuovere tale procedura spetta oltre che al Presidente, a ciascun dei componenti il Consiglio.

La proposta del provvedimento di decadenza è notificata all'interessato entro 5 giorni dalla richiesta.

L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.

**Art. 3** I membri decaduti in base a quanto previsto dall'art. 2 rimangono in carica fino alla nomina del membro surrogato.

**Art. 4** Le dimissioni dalla carica di componente del C.d.I. vanno presentate per iscritto e con motivazioni al Presidente del C.d.I. e devono essere ratificate dal Consiglio stesso.

### **TITOLO II - ATTRIBUZIONI**

**Art. 5** Il C.d.I. elegge con scrutinio segreto i componenti della Giunta Esecutiva ( 1 studente, 1 genitore, 1 docente, 1 ATA )

**Art. 6** Il C.d.I. delibera sulle materie previste dall'art. 10 del D.lgs n. 297 del 16/04/1994 e dal D.I. n. 44 del 01/02/2001 sia su propria iniziativa sia su proposta della G.E.

### **TITOLO III - PRESIDENTE**

**Art. 7** Il C.d.I. è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima votazione e a maggioranza relativa dei votanti nella successiva, a scrutinio segreto.

**Art. 8** Il C.d.I. elegge, con le stesse modalità di cui al precedente art. 7, un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

**Art. 9** Solo il Presidente non può far parte della Giunta Esecutiva.

**Art. 10** Il Presidente o chi lo sostituisce presiede le riunioni, dirige e modera le discussioni, fa osservare la legge e il regolamento, concede la parola, pone le questioni relative all'o.d.g., proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio, convoca il C.d.I. secondo le norme del regolamento, firma i verbali delle sedute e le relative delibere congiuntamente al Segretario.

Il Presidente vigila affinché siano rispettate le date e i tempi di convocazione del C.d.I. previste dalle norme, che l'o.d.g. rimanga tale e che eventuali aggiunte ad esso vengano messe in coda salvo casi particolari.

Vigila, inoltre, sui tempi d'intervento dei consiglieri affinché non superino, di norma, i 5 minuti.



**LICEO GINNASIO STATALE «B. ZUCCHI»**

20052 MONZA (Milano) - Piazza Trento e Trieste, 6 - Telefono 039/323434 - fax 039/321796

eMail [liceozucchi@liceozucchi.it](mailto:liceozucchi@liceozucchi.it) [www.liceozucchi.it](http://www.liceozucchi.it)

Codice Fiscale 85011350155



#### TITOLO IV - SEGRETARIO

**Art. 11** Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso, seguendo l'ordine alfabetico, con esclusione degli studenti minorenni.

Per la stesura del verbale viene osservato il seguente ordine:

- data e orario della seduta;
- ordine del giorno;
- nome degli assenti;
- eventuali mozioni sui vari punti dell'o.d.g. verbalizzate nell'esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione;
- esito delle votazioni con l'indicazione dell'unanimità o maggioranza.

In quest'ultimo caso deve essere indicato il numero dei voti favorevoli e quello dei contrari, nonché eventuali dichiarazioni di voto.

I singoli interventi possono essere messi a verbale dietro specifica richiesta dell'interessato.

**Art. 12** Il segretario ha la responsabilità della redazione del verbale e dell'invio della bozza ai componenti il C. d. I. e al D.S.G.A. entro 10 giorni dalla riunione.

Il segretario, nella seduta successiva, congiuntamente al Presidente, appone la firma al verbale.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva cura l'esecuzione delle delibere.

#### TITOLO V - CONSIGLIERI

**Art. 13** I consiglieri, previa richiesta al Dirigente Scolastico dell'Istituto, hanno facoltà di accedere a tutti quegli atti la cui visione ritenessero opportuna per questioni inerenti l'o.d.g..

**Art. 14** Il C.d.I. si riunisce in seduta ordinaria, di norma , ogni 45 giorni, in seduta straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri eletti, rappresentanti almeno due componenti o lo richiedano almeno i due terzi di una componente. La seduta d'urgenza può essere richiesta anche al Presidente della G.E.

**Art. 15** L'avviso di convocazione ordinaria o straordinaria deve essere inviato via e-mail e, su richiesta, in fotocopia ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve riportare integralmente l'o.d.g.. e la durata prevista. Copia della convocazione verrà affissa in apposito albo d'Istituto e sul sito del Liceo.

Alla convocazione, viene allegata la documentazione utile per il normale svolgimento della riunione che deve essere consegnata per tempo a tutti i membri del Consiglio stesso.

La documentazione, in ogni caso, è normalmente consultabile nei 5 giorni antecedenti la convocazione presso l'ufficio di segreteria.

**Art. 16** Quando la seduta straordinaria riveste carattere d'urgenza deve essere convocata il giorno successivo alla presentazione della richiesta e la seduta deve essere tenuta entro il 5 giorno feriale dalla data della presentazione della richiesta stessa.





## TITOLO VI - SEDUTA

- Art. 17** La riunione è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri.  
Costituisce il numero legale la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri in carica  
Decorsi 30 minuti dall'ora indicata, in assenza di numero legale, si dichiara deserta la seduta del Consiglio.  
In tal caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro 5 giorni da quello in cui la riunione è andata deserta.
- Art. 18** Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione e fa dar lettura del verbale della seduta precedente da approvare da parte dei componenti il Consiglio presenti alla riunione cui il verbale si riferisce.
- Art. 19** Per ciò che attiene la pubblicità delle sedute del C.d.I. si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 5 della Legge 11/10/1977 n. 748 e cioè che possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. A loro può essere dato diritto di parola previa autorizzazione approvata dalla maggioranza.

## TITOLO VII - DISCUSSIONI

- Art. 20** Il C.d.I. non può deliberare su oggetti che non siano posti all'o.d.g.. Gli argomenti vanno trattati, secondo l'o.d.g. indicato nell'avviso di convocazione, salvo eventuali variazioni della sequenza dei punti all'o.d.g. proposte all'inizio da uno o più consiglieri, e approvato a maggioranza.  
È, altresì, possibile all'inizio della seduta integrare l'o.d.g. con argomenti aventi carattere di urgenza e di necessità, previa deliberazione del Consiglio adottata con maggioranza di 2/3.
- Art. 21** Ogni argomento, proposto da almeno tre Consiglieri e presentato al Presidente del C.d.I. tramite il Presidente della G.E. almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio, verrà iscritto all'od.g. della seduta stessa.
- Art. 22** Prima dell'apertura della seduta ordinaria o straordinaria o durante le medesime, ciascun Consigliere che intenda fare proposte, le presenterà possibilmente scritte e firmate.
- Art. 23** La seduta, in caso di mancato esaurimento dell'esame dei punti all'o.d.g., può continuare oltre l'orario previsto su proposta del Presidente o da almeno 3 consiglieri e sottoposta al voto del Consiglio.
- Art. 24** In caso di aggiornamento della riunione, seduta stante, viene fissata la data della successiva convocazione.
- Art. 25** Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto che deve essere contenuta nel limite massimo di cinque minuti.
- Art. 26** Il Presidente dà la parola prioritariamente al consigliere che deve illustrare l'argomento; quindi a chi chiede la parola per mozione d'ordine.  
Il Presidente può richiamare all'argomento l'oratore che se ne discosti.
- Art. 27** E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, nonché il rilievo sul modo o l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissione della mozione d'ordine decide il Consiglio.





## TITOLO VIII - VOTAZIONI – DELIBERAZIONI

**Art. 28** Le deliberazioni del C.d.I. devono essere adottate a maggioranza di voti dei membri presenti e, di norma, con voto palese, espresso per alzata di mano.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni, potranno essere assunte con voto segreto. In questo caso l'assemblea provvederà alla nomina di tre scrutatori.

In caso di parità di voti, la proposta non è accolta.

Con la votazione il punto all'o.d.g. si intende esaurito.

**Art. 29** Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente.

La votazione a scrutinio segreto è sempre prevista quando si faccia questione di persone.

Per quanto non previsto dal presente regolamento decide il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti.

**Art. 30** Il numero legale dell'adunanza va calcolato su quello dei componenti in carica al momento della seduta (**quorum strutturale**).

Per poter adottare una deliberazione è necessario che quest'ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (**quorum funzionale**).

La maggioranza assoluta dei voti validamente espressi significa che la singola proposta deve essere approvata dalla metà più uno di coloro che esprimono un voto valido.

Gli astenuti incidono numericamente sul quorum strutturale in quanto, chi si astiene, concorre comunque a formare il numero dei partecipanti all'adunanza.

La posizione degli astenuti non assume valore ai fini del compito del **quorum funzionale**, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli.

La delibera è considerata approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto, esclusi gli astenuti.

## TITOLO IX - PUBBLICITA'

**Art. 31** Le delibere del C.d.I. sono pubblicate in apposito albo d'Istituto e sul sito del Liceo, entro 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e vi rimangono fino alla pubblicazione delle successive delibere.

Di ogni affissione all'albo verrà data comunicazione tramite comunicato interno a cura del Presidente della G.E.. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo richiesta esplicita da parte dell'interessato.

## TITOLO X - COMMISSIONI

**Art. 32** Le iniziative del C.d.I. possono concretizzarsi con l'ausilio di specifiche commissioni. La Commissione è uno strumento operativo al servizio del C.d.I., che ha la funzione di studiare specifici oggetti di eventuali proposte da sottoporre successivamente al C.d.I. cui compete per legge deliberare in merito.

**Art. 33** Le commissioni istituite dal C.d.I. devono essere composte in numero dispari, da membri nominati dal Consiglio stesso fra tutte le sue componenti e queste devono dichiarare la propria disponibilità o l'eventuale rinuncia.





---

Le riunioni delle Commissioni sono considerate valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio.

**Art. 34** Le risultanze dei lavori delle Commissioni verranno presentate al Consiglio in un'unica proposta o in più proposte quando vi sia stata discordanza di pareri. Le deliberazioni definitive restano di competenza del C.d.I.

**Art. 35** Il C.d.I. deve fissare il termine ultimo per la presentazione ai Consiglieri della proposta da parte della Commissione.

#### **TITOLO XI – MODIFICHE**

**Art. 36** Ogni modifica al presente regolamento deve essere discussa dal C.d.I. e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

